



# Regione Autonoma della Sardegna

## LEGGE REGIONALE 7 GIUGNO 1984, N° 28 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. PROVVEDIMENTI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### ART.1

##### *Finalità*

1. La Regione Sarda si pone l'obiettivo di favorire l'occupazione con l'inserimento in attività produttive in particolare dei giovani, delle donne, e delle categorie svantaggiate, anche attraverso l'adozione di misure straordinarie.

2. A tal fine le provvidenze previste dalla presente legge verranno concesse:

a) alle cooperative che comprendono giovani tra 18 e 35 anni e donne, iscritti alle liste ordinarie di collocamento, emigrati di ritorno, lavoratori che fruiscono del trattamento di cassa integrazione guadagni - in numero non inferiore al 50% dei soci e alle società costituite mediante atto regolarmente stipulato da giovani disoccupati tra i 18 e i 35 anni in numero non inferiore a tre non superiore ad otto: la presenza dei giovani all'interno delle cooperative non potrà comunque essere inferiore al 40% dei soci;

b) ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni e alle donne iscritti nelle liste ordinarie di collocamento, ai lavoratori che fruiscono del trattamento di cassa integrazione guadagni, agli emigrati di ritorno, che avviino nuove attività d'impresa;

"b.1) alle società costituite da giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni e donne iscritti nelle liste ordinarie di collocamento, da lavoratori che fruiscono del trattamento di cassa integrazione guadagni e emigrati di ritorno. La presenza dei giovani all'interno della società dovrà comunque essere maggioritaria" (art.87, L.R. 27/06/1986, n.44);



# *Regione Autonoma della Sardegna*

"b.2) alle società costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e 35 anni le cui quote di partecipazione o le cui azioni spettino in maggioranza ai medesimi e non siano comunque inferiori al 60 per cento" (art.2, L.R. 26/01/1993, n.7).

c) ai Comuni ed ad altri Enti Locali per l'attuazione di piani di opere pubbliche e di intervento nel settore dei servizi socialmente utili, anche attraverso la gestione di cantieri scuola-lavoro;

d) alle imprese artigiane, turistiche e commerciali.

3. La Regione, inoltre, promuove forme straordinarie di formazione culturale e professionale.

## TITOLO II

### INTERVENTI A FAVORE DELLA COOPERAZIONE

#### CAPO I

#### *Interventi per il settore agricolo e per l'acquacoltura*

#### ART. 2

#### *Destinatari*

1. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile in agricoltura e facilitare il ritorno dei giovani alla terra, le provvidenze di cui al presente capo sono concesse alle cooperative e società giovanili di cui all'articolo 1, secondo comma, punto a), ed ai coltivatori singoli, di età compresa tra i 18 e i 35 anni che operino o intraprendano nuove attività nei settori dell'acquacoltura forestale ed agricolo, ivi compresi l'allevamento avicolo e cunicolo anche non legato alla disponibilità aziendale di mangime, la lombrichicoltura, l'apicoltura, la coltivazione dei funghi, l'allevamento di selvaggine e l'elicicoltura, e che provvedano alla conduzione aziendale o alla raccolta e trasformazione dei prodotti o



# *Regione Autonoma della Sardegna*

alla gestione di servizi tecnici.

2. Le provvidenze di cui al primo comma sono altresì concesse nel settore dell'acquacoltura aziendale ad alta produttività e specializzazione tecnica non comprese e non complementari al normale esercizio dell'attività agricola (art.87, L.R. 04/06/1988, n.11);.

## ART. 3

### *Priorità*

Allo scopo di favorire la permanenza dei giovani in agricoltura, nella concessione di provvidenze contributive e creditizie regionali deve essere data priorità nell'ordine:

- a) alle cooperative di cui al precedente articolo 2 che operano nel settore agricolo;
- b) alle società giovanili agricole;
- c) ai soggetti imprenditori di cui ai punti a) e b) che - a parità di altre condizioni - garantiscano maggiori possibilità occupative.

## ART. 4

### *Contributi alle cooperative*

1. Le cooperative agricole di cui al precedente articolo 2 che intraprendano o svolgano un'attività economicamente valida, in grado di dar vita ad una occupazione stabile, da valutare sulla base del piano aziendale, possono ottenere un contributo per ciascun giovane socio.



## *Regione Autonoma della Sardegna*

2. Il contributo è concesso per tutto il periodo in cui il lavoro svolto risulti oggettivamente improduttivo o scarsamente remunerativo, in relazione al tipo di coltura, impianto od attività comunque per non più di tre anni. Il contributo per ciascun giovane socio, per i primi due anni, sarà pari al 40% della retribuzione lorda spettante all'operaio comune sulla base del contratto collettivo di lavoro vigente al momento della richiesta e, per il terzo anno, sarà pari al 30 per cento della stessa retribuzione.

3. Detto contributo è incompatibile con le provvidenze di cui al sesto comma del successivo articolo ed è, invece, compatibile con le provvidenze di cui alle leggi 9 maggio 1975, n. 153, e 10 maggio 1976, n. 382, o con altre eventuali provvidenze di origine comunitaria, nazionale, o regionale.

4. La concessione è disposta sulla base di una relazione tecnico-economica che contenga l'indicazione degli obiettivi, dei cicli produttivi programmati, della stima delle spese da sostenere e del numero dei soci, che dovrà essere non eccedente rispetto alle esigenze richieste per la realizzazione del piano, e verrà erogata anticipatamente ogni anno.

5. Dell'utilizzazione dei contributi ottenuti ai sensi del presente articolo deve essere data dimostrazione a consuntivo annuale mediante presentazione di copia della contabilità aziendale accompagnata da una relazione esplicativa.

6. Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse anche alle società giovanili di cui all'articolo 1 della presente legge nella



# Regione Autonoma della Sardegna

misura del 75 per cento e vengono erogate con le stesse modalità.

## ART. 5

### *Contributi per piani di trasformazione aziendale<sup>1</sup>*

1. Alle cooperative e società giovanili agricole di cui al precedente articolo 2 che attuino piani di trasformazione aziendale, è concesso un contributo in conto capitale pari all'80 per cento della spesa ammessa non cumulabile con contributi previsti da altre leggi.

1.a) E' ammessa al contributo la dotazione di scorte vive nella misura del 30 per cento del fabbisogno aziendale. La parte non coperta da contributo può fruire dei benefici di cui al successivo terzo comma (L.R. 24/06/1987, n.6);.

2. Qualora le cooperative e le società giovanili di cui al primo comma usufruiscano di contributi in conto capitale o mutui previsti da altre leggi, è concessa a carico della presente legge una integrazione di contributo fino alla concorrenza dell'80 per cento della spesa ammessa.

3. Le medesime iniziative possono fruire, per la parte non coperta dal contributo in conto capitale di un mutuo da corrispondersi anticipatamente con concorso nel pagamento degli interessi: in tal caso può

<sup>1</sup> La ripartizione dello stanziamento iscritto al capitolo 06214-01, relativo alla concessione dei contributi per l'esecuzione di piani di trasformazione aziendale ai termini dell'art.5 della presente legge, è effettuata, in deroga all'art.28 di detta legge, come modificato dall'art.85 della legge 27 giugno 1986, n.44, esclusivamente sulla base di progetti già presentati alla data di entrata in vigore della L.R. 24 febbraio 1987, n.6.  
Sono comunque prioritariamente finanziati ai sensi del sopracitato art.5 i progetti già presentati nelle singole provincie prima che si proceda secondo quanto previsto dal precedente comma (art.30 della L.R. 24 febbraio 1987, n.6).



## *Regione Autonoma della Sardegna*

farsi ricorso anche all'applicazione della legge regionale 8 luglio 1975, n.30.

4. La concessione è disposta sulla base di una relazione tecnico-economica contenente l'indicazione del ciclo produttivo, del numero dei soci e dell'ammontare dell'investimento.

5. L'erogazione del contributo avviene anticipatamente per il 50 per cento, il restante 50 per cento viene così erogato: 30 per cento alla realizzazione della metà dell'opera; 20 per cento a completamento e collaudo dei lavori.

6. Alle cooperative e società giovanili che non ottengano il contributo e il mutuo di cui ai commi precedenti e che provvedano alla razionale coltivazione dei terreni, può essere erogato, per due anni, un contributo pari a lire 300.000 per ettaro coltivato.

### ART. 6

#### *Contributi per assistenza tecnica*

1. Alle cooperative agricole può essere concesso, per non più di tre anni, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'assunzione, con rapporto di lavoro subordinato, di un tecnico munito di laurea o di diploma in materia agraria, un contributo non superiore a lire 400.000 mensili.

2. Qualora si instauri con un tecnico, aventi i requisiti di cui al



## *Regione Autonoma della Sardegna*

primo comma, un rapporto di consulenza sulla base di una convenzione-tipo approvata dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sentite le organizzazioni cooperative, il contributo mensile è pari a lire 200.000.

3. I contributi sono erogati annualmente nel seguente modo: 50 per cento all'atto dell'approvazione della richiesta; il restante 50 per cento sulla base della documentazione delle spese effettivamente sostenute.

4. L'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT) è tenuto a prestare assistenza tecnica e amministrativa alle cooperative giovanili, sulla base di programmi annuali, concordati con l'Assessorato della agricoltura e riforma agro-pastorale.

### ART.7

#### *Contributi per la concessione o l'affitto di terreni*

1. Le cooperative e le società giovanili agricole di cui al precedente articolo 2 che abbiano ottenuto in concessione o in affitto terreni da coltivare, possono beneficiare di un contributo pari ai canoni di concessione o di affitto determinati sulla base delle leggi vigenti.

2. Il contributo è concesso per tre anni ed è condizionato all'accertamento dell'idoneità dei terreni e delle loro capacità produttive in relazione alle possibilità di lavorazione da parte della cooperativa o della società giovanile.



# Regione Autonoma della Sardegna

3. L'erogazione avviene ogni anno alla scadenza contrattuale di pagamento, previa dimostrazione dell'effettiva utilizzazione del fondo.

## ART. 8

### *Agevolazioni in riferimento a leggi di settore<sup>2</sup>*

1. Le cooperative agricole di cui al precedente articolo 2 possono chiedere l'acquisizione al monte pascoli dei terreni necessari per la costituzione di aziende pastorali efficienti, ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 44.

2. Alle cooperative agricole è data priorità nell'assegnazione, ai sensi della legge 4 agosto 1978, n.440, delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate e nell'assegnazione di terre appartenenti al demanio regionale o ad enti pubblici.

3. E' altresì data priorità alle cooperative medesime nell'utilizzazione del fondo previsto dall'articolo 2 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 60.

4. Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui previsti dalla legge regionale 23 novembre 1979, n.60, e relativi all'acquisto di fondi rustici, è autorizzato l'ulteriore limite d'impegno di lire 8.000.000.000; le relative annualità sono iscritte nel bilancio

---

<sup>2</sup> L'importo massimo di mutuo concedibile ai sensi dell'art.5 della L.R. 23/11/1979, n.60, viene elevato a lire 400.000.000 per le aziende singole e a lire 1.200.000.000 per le cooperative agrarie con una integrazione di lire 50.000.000 per ogni socio oltre il 9° (art.43, L.R. 24 febbraio 1981, n.6).





## *Regione Autonoma della Sardegna*

della Regione dall'anno 1990 all'anno 2010 (cap.06220), (art.24, L.F. 1993).

5. Il comma primo dell'articolo 5, terzo alinea, della legge regionale 23 novembre 1979, n. 60, è così modificato:

"100 per cento per le cooperative che comprendono giovani tra 18 e 35 anni e donne iscritti nelle liste ordinarie di collocamento, emigrati di ritorno e lavoratori che fruiscono del trattamento di cassa integrazione guadagni in numero non inferiore al 50 per cento del totale dei soci e nelle quali la presenza dei giovani non potrà comunque essere inferiore al 40 per cento dei soci".

"5.1 Tale beneficio è esteso anche alle società giovanili di cui all'articolo 1, secondo comma, punto a), della presente legge" (art.83, L.R.27/06/1986, n.44).

6. Il comma dell'articolo 7, punto 1), della citata legge regionale 23 novembre 1979, n.60, è così modificato:

"1) Alle cooperative di conduzione a proprietà indivisa con priorità per quelle costituite da giovani tra 18 e 35 anni e donne iscritti nelle liste ordinarie di collocamento, emigrati di ritorno e lavoratori che fruiscono del trattamento di cassa integrazione guadagni in numero non inferiore al 50 per cento del totale dei soci e nelle quali la presenza dei giovani non potrà comunque essere inferiore al 40 per cento dei soci".

"7. Tali benefici sono estesi, ferma restando la priorità alle cooperative, anche alle società giovanili di cui all'articolo 1, secondo



# Regione Autonoma della Sardegna

comma, punti a) e b), della presente legge" (art.83, L.R. 27/06/1986, n.44)

## CAPO II

### Interventi nel settore del turismo

#### ART. 9

"1. Alle cooperative e società giovanili di cui all'articolo 1, che mediante l'acquisto, la creazione, l'adattamento e la gestione di strutture ricettive anche mobili, l'allestimento di impianti e di attrezzature per il tempo libero, nonché l'organizzazione e la gestione di servizi promuovano iniziative volte a favorire lo sviluppo turistico, specie quello giovanile e sociale, con particolare riferimento all'integrazione del turismo costiero con quello delle zone interne e alla promozione del turismo invernale, sono concessi contributi in conto capitale fino al 60 per cento delle spese previste in progetto e ritenute ammissibili" (art.88, L.R. 27/06/1986, n.44).

2. La concessione è disposta sulla base di una relazione tecnico-economica che individui le caratteristiche, gli obiettivi e l'ammontare dell'investimento, il numero dei soci, il numero dei giovani dei quali si prevede l'occupazione e la durata dell'attività nell'arco dell'anno<sup>3</sup>.

3. Per le iniziative di cui al primo comma poste in essere da Comuni su strutture ricettive da dare in gestione a cooperative o a società giovanili, l'importo del contributo può essere elevato sino al 100 per

<sup>3</sup> Ai fini della concessione della garanzia fidejussoria costituisce titolo valido e sufficiente l'attendibilità tecnica ed economica accertata e dichiarata in sede istruttoria - per le iniziative finanziarie ai sensi del presente articolo - dagli istituti di credito incaricati dell'istruttoria tecnica delle pratiche a norma del primo comma dell'art.26 della presente legge (art.30, L.R. 24 febbraio 1987, n.6).



# Regione Autonoma della Sardegna

cento.

4. L'erogazione avviene anticipatamente per il 50 per cento; il restante 50 per cento viene così erogato: 30 per cento alla realizzazione della metà dell'opera; 20 per cento a completamento dell'investimento.

5. Le iniziative delle cooperative e società giovanili di cui al presente articolo possono beneficiare, per la parte non coperta da contributo, di un mutuo alle condizioni previste dalla legislazione regionale di settore e con carico alle disponibilità recate dalla stessa.

5.1) "Qualora tali iniziative non siano contemplate da specifiche leggi di settore, le cooperative e società giovanili possono beneficiare, per la parte non coperta da contributo, di un mutuo a tasso agevolato a valere sui fondi erogati dagli istituti di credito, all'uopo convenzionati. Per l'abbattimento degli interessi l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere in misura tale che il tasso a carico del mutuatario sia pari a quello previsto dalla legge regionale 18 marzo 1964, n.8. L'Amministrazione è altresì autorizzata a stipulare con gli istituti di credito interessati le convenzioni per determinare le modalità degli interventi (cap.07070)" (art.88, L.R. 27/06/1986, n.44).

## CAPO III

*Interventi nel settore della produzione di beni e servizi*

### ART. 10

1. Alle cooperative e alle società giovanili di cui all'articolo 1



## Regione Autonoma della Sardegna

che intraprendano o svolgano attività finalizzata alla produzione di beni o servizi<sup>4</sup> - <sup>5</sup> e non considerate nei precedenti articoli della presente legge, è concesso, per l'attuazione di un piano di sviluppo aziendale, un contributo in conto capitale sino al 60 per cento delle spese ammesse.

2. L'erogazione del contributo avviene anticipatamente per il 50 per cento; il restante 50 per cento viene così erogato: 30 per cento alla realizzazione della metà dell'opera; 20 per cento a completamento dell'investimento.

3. Le medesime iniziative possono beneficiare, per la parte non coperta da contributo in conto capitale, di un mutuo con concorso nel pagamento degli interessi alle condizioni previste dalla legislazione regionale di settore e con carico alle disponibilità recate dalla stessa. "Qualora tali iniziative non siano contemplate da specifiche leggi di settore, le cooperative e società giovanili possono beneficiare, per la parte non coperta da contributo, di un mutuo a tasso agevolato a valere sui fondi erogati dagli istituti di credito, all'uopo convenzionati. Per l'abbattimento degli interessi l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere in misura tale che il tasso a carico del mutuatario sia pari a quello previsto dalla legge regionale 21 luglio 1976, n.40. L'Amministrazione è altresì autorizzata a stipulare con gli istituti di credito interessati le convenzioni per determinare le modalità degli

<sup>4</sup> Si intendono comprese tra le attività di cui all'art.10 della L.R. 7 giugno 1984, n.28, quelle relative alla pesca; le relative provvidenze fanno carico, per i contributi in conto capitale, sul capitolo 05115 del bilancio per l'anno finanziario 1988 e su quelli corrispondenti nei bilanci per gli anni successivi e, per i concorsi negli interessi, sul fondo di rotazione (cap.05089) istituito con la L.R. 28/11/1950, n.65 e successive modificazioni ed integrazioni.

<sup>5</sup> Si intendono comprese tra le attività di cui all'art.10 quelle relative al riciclaggio dei materiali di risulta come attività di cava.



# Regione Autonoma della Sardegna

interventi (cap. 10143)" (art.89, L.R. 27/06/1986, n.44).

4. Alle cooperative e alle società giovanili di cui al primo comma del presente articolo può essere concesso, inoltre, un contributo pari a lire 1.200.000 per non più di due anni, in relazione a ciascun giovane socio che espliciti effettiva attività lavorativa.

5. Il contributo viene erogato annualmente nel seguente modo: 50 per cento all'atto dell'approvazione della richiesta; il restante 50 per cento sulla base della documentazione dell'effettivo lavoro svolto.

6. La concessione dei contributi di cui ai commi precedenti è disposta sulla base di una relazione che illustri le condizioni tecnico-economiche-produttive della cooperativa o della società, il progetto da realizzare e le possibilità di sviluppo anche in rapporto alle condizioni di mercato, al numero e alle attribuzioni dei soci.

7. I contributi di cui ai commi precedenti sono incompatibili con tutti gli altri previsti dalla presente legge.

## TITOLO III

### INTERVENTI DEGLI ENTI LOCALI NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI E BENI AMBIENTALI

#### ART. 10 BIS<sup>6</sup>

*"Contributi in favore di Comuni, Province, Comunità montane e Comprensori*

I Comuni, singoli o associati, le Province e le Comunità montane e i

<sup>6</sup> L'art.10 bis rimane in vigore sino al 31 dicembre 1993, ai sensi dell'art.28 della legge finanziaria 1993. Possono essere finanziate le iniziative già in essere alla data del 31 dicembre 1992 e riproposte per l'annualità 1993 dal 1° gennaio o da data successiva, al fine di garantire continuità di lavoro alle imprese già operanti. Le spese per l'applicazione sono quantificate in complessive lire 6.850.000.000 così ripartite:  
capitolo 10138 lire 3.350.000.000  
capitolo 11129 lire 3.350.000.000.



## *Regione Autonoma della Sardegna*

Comprensori che promuovano la realizzazione di attività nel settore dei servizi socialmente utili, con esclusione degli interventi previsti dall'art.55 della L.R. 25 gennaio 1988, n.4, e nei settori della tutela e valorizzazione dei beni ambientali e culturali, da affidare in convenzione alle cooperative o società giovanili, costituite ai sensi dell'articolo 1, possono beneficiare, anche ad eventuale integrazione di altri interventi previsti dalle leggi regionali, di un contributo pari al 95 per cento dei costi dei progetti predisposti dai suddetti enti (cap.10138 e 11129)" (art.58, L.R. 30/05/1989, n.18).

ART. 11

ABROGATO

(Art.117, L.R. 4 giugno 1988, n.11)

ART. 12

*Attuazione dell'articolo 26, punto e), del D.P.R. 348/1979*

In attesa dell'emanazione di un'organico provvedimento che disciplini il settore, la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di cantieri di lavoro e di cantieri scuola di cui alla legge 29 aprile 1949, n.264 e successive modificazioni, delegate dallo Stato con il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n.348, articolo 26, punto e), tramite il Fondo sociale di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n.10.



# *Regione Autonoma della Sardegna*

## ART. 13

### *Piano straordinario di cantieri scuola e di lavoro*

1. Ai sensi del precedente articolo la Regione predispone un piano straordinario di cantieri scuola e di lavoro finalizzato all'intensificazione di produzioni agricole specifiche non eccedentarie, al recupero produttivo ed ecologico di aree umide e lagunari, atte all'acquacoltura, alla valorizzazione e salvaguardia del patrimonio boschivo e di zone di particolare pregio floro-faunistico ed ecologico ed al recupero produttivo di superfici agricole pubbliche abbandonate o mal coltivate.

2. Tale piano è predisposto entro il 30 marzo di ogni anno dall'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, sulla base delle richieste pervenute dai Comuni, sentita la Commissione consiliare della programmazione.

3. In sede di prima applicazione il piano viene predisposto entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

4. Nella predisposizione del piano si terrà conto altresì del rapporto esistente tra popolazione residente ed iscritti alle liste ordinarie e speciali e del numero dei cantieri scuola previsti per la valorizzazione del patrimonio archeologico.



# *Regione Autonoma della Sardegna*

## ART. 14

### *Gestione dei cantieri*

1. La gestione dei cantieri scuola e di lavoro è affidata ai Comuni e, ove ricorrano particolari esigenze, sentiti i Comuni stessi, ai Comprensori e Comunità montane o ad altri uffici periferici dell'Amministrazione regionale o statale, istituzionalmente competenti nel settore di intervento.

2. Per i cantieri archeologici restano valide le modalità previste dalla legge regionale 7 aprile 1965, n.10, e relativo regolamento di attuazione.

3. Per i cantieri forestali restano valide le modalità previste dalla legge 29 aprile 1949, n.264, e successive modificazioni.





# Regione Autonoma della Sardegna

## ART. 15<sup>7</sup>

### Premio di operosità per i disoccupati allievi dei cantieri scuola e di lavoro

1. In favore dei disoccupati, avviati ai cantieri scuola e di lavoro di cui al piano previsto dal precedente articolo 13, il premio di operosità è fissato in lire 28.000 lorde giornaliere. Per i capi cantiere la retribuzione è stabilita in lire 42.000 lorde giornaliere.

"1 bis. Le misure di premio di operosità e di retribuzione di cui al precedente comma sono estese al personale avviato ai cantieri archeologici previsti dall'articolo 14" (art. 92, L.R. 27/06/1986, n.44).

2. Nei cantieri per il cui svolgimento si presentino particolari esigenze tecniche, con decreto dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale su indicazione degli enti gestori, potrà essere nominato un direttore dei lavori con adeguati titoli e comprovate capacità professionali. Con il professionista

<sup>7</sup> L'art.52 della L.R. 22/01/1980 ha così integrato l'art.15:

1. Agli allievi-operai avviati nei cantieri scuola e di lavoro previsti dal precedente art.13, compete, in analogia a quanto corrisposto agli allievi avviati nei cantieri per scavi archeologici di cui alla L.R. 07/04/1965, n.10, e successive modificazioni ed all'art.20 del D.P.G.R. 20/10/1986, n.111, giuste il D.M. 12/12/1977, un assegno per ogni giornata di effettiva presenza; detto assegno subirà gli aumenti previsti dal terzo comma dell'art.1 della legge 06/08/1975, n.418.

2. Lo stesso assegno compete al personale dirigente, capo cantiere - direttore dei lavori per i cantieri per scavi archeologici di cui alla L.R. 07/04/1965, n.10, nonché al capo cantiere-personale istruttore per i cantieri di cui al precedente art.13.

3. Al capo squadra ed al vice-capo cantiere, ovvero vice istruttore, rispettivamente previsti ed avviati nei cantieri di cui alle precedenti leggi regionali viene applicata una retribuzione lorda giornaliera pari all'80 per cento di quella prevista per il capo cantiere-direttore dei lavori o per il capo cantiere-personale istruttore; allo stesso personale compete inoltre l'assegno giornaliero previsto dalla già citata legge 418 del 1975.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, nella misura del 5 per cento del costo totale della mano d'opera prevista per ciascun progetto e fino alla concorrenza massima di lire 3.000.000, le spese di gestione, acquisto materiali ed attrezzature, nonché per il noleggio dei mezzi meccanici necessari per il buon funzionamento dei cantieri di cui al precedente art.13.



## *Regione Autonoma della Sardegna*

nominato direttore dei lavori potrà essere stipulata apposita convenzione, recante la durata del rapporto ed il corrispettivo, che non potrà essere superiore a lire 60.000 lorde giornaliere.

3. Per l'incarico della direzione dei lavori e di capo-squadra nei cantieri archeologici si applica il secondo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Giunta regionale 28 febbraio 1975, n.50.

4. Qualora il cantiere si trovi ad una distanza superiore a 5 chilometri dal centro abitato ed al trasporto non provveda con mezzi propri l'Amministrazione cui è attribuita la gestione o non esistano mezzi di linea, al personale dirigente, ai capi-squadra e ai lavoratori comuni occupati nei cantieri di cui al presente articolo, è attribuito il rimborso delle spese di viaggio per l'uso del proprio mezzo di trasporto, nella misura per chilometro del 20% del prezzo vigente della benzina super.

ART.16

*Progetti per l'impiego di lavoratori in cassa integrazione guadagni*

**ABROGATO**

*(Art.48, L.R. 24 ottobre 1988, n.33)*

TITOLO IV

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE NEL SETTORE DELL'ARTIGIANATO, DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI

ART. 17

*Contributi per l'apprendistato nelle imprese artigiane*

**ABROGATO**

*(a partire dall'1/01/1991 dall'art.48, L.R. 24 ottobre 1988, n.33)*



# Regione Autonoma della Sardegna

## ART. 18

*Contributo in conto occupazione per le imprese artigiane*

### ABROGATO

*(a partire dall'1/01/1991 dall'art.48, L.R. 24 ottobre 1988, n.33)*

## ART. 18 BIS

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto occupazione alle imprese sia individuali che societarie, cooperative o consortili, aventi sede legale in Sardegna ed operanti nei settori del commercio, del turismo e dei servizi, per le assunzioni di giovani in età compresa tra i 18 e i 35 anni, da esse effettuate successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

2. I contributi sono concessi in costanza di rapporto di lavoro per la durata di un triennio ed il loro ammontare, per ogni unità lavorativa assunta, è quello fissato per le imprese artigiane dal primo comma dell'art.18 della presente legge e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in lire 1.500.000.000 annue (cap.07047-01), (art.87, comma 4°, L.R. 04/06/1988, n.11).

## ART. 18 TER

1. Per la concessione ed erogazione dei contributi dovuti ai termini



## *Regione Autonoma della Sardegna*

del precedente articolo per il periodo fino al 31 dicembre 1990, sono costituiti, presso Istituti ed aziende di credito all'uopo convenzionati, appositi fondi a valere sulle relative disponibilità iscritte nel bilancio regionale.

2. Sulle domande delibera un Comitato, costituito presso ciascuno degli Istituti di credito anzidetti, in conformità dell'art.56, secondo comma, della L.R. 30 maggio 1989, n.18, ed integrato ai termini dell'art.144 della L.R. 4 giugno 1988, n.11.

3. Ai fondi restano addebitate anche le relative spese di funzionamento e gestione (cap.07037), (art.43, L.R. 30/06/1991, n.13).

### ART. 18 QUATER

#### *Contributi in conto occupazione alle imprese artigiane*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto occupazione alle imprese artigiane sia individuali che societarie, cooperative o consortili, aventi sede legale in Sardegna, per le assunzioni di apprendisti e giovani di età compresa tra i 15 e 35 anni, da esse effettuate entro il 31 dicembre 1990 a condizione che le imprese, entro la stessa data abbiano presentato le relative richieste.

2. I contributi pari a 5.000.000 annui, sono concessi in costanza di rapporto di lavoro per la durata di un triennio o per la durata del contratto di apprendistato.



## *Regione Autonoma della Sardegna*

3. Qualora il contratto di lavoro di apprendistato si trasformi in contratto a tempo indeterminato, il contributo - pari a 6.000.000 annui - è concesso per ulteriori due anni alle imprese artigiane che abbiano per scopo la produzione di beni o siano operanti nei settori di cui alla classificazione dell'Istituto centrale di statistica: ramo 3 "industrie manifatturiere" e ramo 4 "industria delle costruzioni e delle installazioni di impianti".

4. Il contributo di cui al presente articolo è incompatibile con qualsiasi altro contributo in conto occupazione.

5. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in lire 10.000.000.000 (cap.07037), (art.46, L.R. 28/04/1992, n.6).

### ART. 19

#### *Esclusione delle provvidenze*

#### ABROGATO

(a partire dall'1/01/1991 dall'art.48, L.R. 24 ottobre 1988, n.33)

### ART. 20

#### *Anticipazioni concorso interessi legge 10 ottobre 1975, n.517*

1. E' costituito presso uno o più istituti di credito abilitati all'esercizio del credito agevolato a favore delle imprese operanti in Sardegna nel settore del commercio, a carico del bilancio della Regione, un fondo di rotazione destinato alla concessione di anticipazioni finanziarie



## *Regione Autonoma della Sardegna*

in conto delle agevolazioni stabilite dall'articolo 3, comma terzo, della legge 10 ottobre 1975, n.517.

2. Per poter usufruire dell'anticipazione del contributo agli interessi previsto dalla citata legge l'Istituto gestore del fondo deve aver perfezionato, con le imprese interessate, il contratto di finanziamento ad un tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa e onere accessorio, pari al 50 per cento del tasso di riferimento di cui al secondo comma del citato articolo 3 della legge 10 ottobre 1975, n.517.

3. Le anticipazioni a carico del fondo vengono disposte con provvedimento dell'Assessore del turismo, artigianato e commercio e sono commisurate, per ciascuna operazione, all'importo corrispondente alla quota di contributo in conto interessi non ancora concesso dal Ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato sulle singole rate; le relative liquidazioni sono effettuate alle scadenze contrattualmente previste.

4. Le anticipazioni di cui ai commi precedenti sono concesse prioritariamente per i programmi di investimento suscettibili di incrementare l'occupazione.

5. Riscosso il contributo agli interessi l'istituto gestore del fondo accrediterà a quest'ultimo quanto prelevato in applicazione del precedente comma.

6. La mancata concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 3 della legge 10 ottobre 1975, n.517, comporta la risoluzione di diritto dell'operazione di anticipazione, con obbligo di immediata rifusione al fondo delle somme recuperate; comportano del pari l'obbligo di immediata



# *Regione Autonoma della Sardegna*

rifusione delle somme riscosse, successivamente al loro verificarsi e nei limiti degli importi recuperati, i fatti previsti come causa interruttiva dell'erogazione dei contributi.

7. L'Amministrazione regionale regolerà, con apposite convenzioni da stipularsi separatamente con gli istituti di credito interessati i rapporti derivanti dalla gestione del fondo di cui al primo comma del presente articolo.

## ART. 20 BIS

### *Anticipazioni e aperture di credito*

1. Gli Istituti di credito all'uopo convenzionati, possono concedere aperture di credito o anticipazioni di somme sino al venti per cento degli investimenti ritenuti ammissibili, a favore dei beneficiari di cui alla presente legge per importi dovuti a titolo di imposta sul valore aggiunto e sino al dieci per cento a titolo interessi maturati e non pagati dall'ufficio imposte sul valore aggiunto sul credito IVA; i beneficiari dovranno prestare idonea garanzia fidejussoria mediante polizza assicurativa o tramite mezzi propri.

2. La Regione presta a tal fine la propria garanzia fidejussoria con le modalità previste dall'art.31 e successive modificazioni e integrazioni, a favore degli istituti di credito per un periodo non superiore a quattro anni.

3. A favore dei beneficiari di cui alla presente legge e



## *Regione Autonoma della Sardegna*

relativamente all'intervento di cui al primo comma, l'Amministrazione regionale contribuisce, per un periodo massimo di otto semestralità all'abbattimento degli interessi nella misura di sette punti in percentuale rispetto al tasso di riferimento e comunque entro i limiti stabiliti dal quarto comma dell'art.71 del decreto del Presidente della Giunta 19 giugno 1979, n.348.

4. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 3.000.000.000 per gli anni 1993 e 1994 e di lire 1.000.000.000 per il 1995 (cap.10146-01); gli stanziamenti sono versati in appositi conti correnti vincolati presso il Tesoriere della Regione ed intestati agli istituti di credito convenzionati di cui al primo comma, che prelevano, previa autorizzazione dell'Assessore regionale competente, in una unica soluzione per ogni operazione, le somme di rispettiva competenza.

5. L'ammontare del prelevamento è calcolato attualizzando le otto semestralità di contributo secondo le modalità contenute nella convenzione stipulata, tenendo conto del costo delle provviste riconosciuto agli istituti di credito (art.1, L.R. 26/01/1993, n.7).

### ART. 20 TER

#### *Finanziamento delle spese di gestione*

1. Alle cooperative e società di cui all'art.1 è concesso, nel limite del volume di spesa previsto nel progetto, un contributo per le seguenti spese che siano effettivamente sostenute e documentate:





## *Regione Autonoma della Sardegna*

a) spese per acquisti di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci;

b) spese per prestazioni di servizi ricevuti;

c) interessi, sconti e altri oneri finanziari esclusi gli interessi relativi a mutui a tasso agevolato.

2. Nel caso dei soggetti di cui al precedente articolo 1, comma primo, lettera a), la misura del contributo è graduata come segue:

a) *per il primo anno:*

- 75 per cento per i primi 600 milioni di spese;

- 50 per cento per ulteriori 400 milioni di spese;

b) *per il secondo anno:*

- 50 per cento per i primi 600 milioni di spese;

- 30 per cento per ulteriori 400 milioni di spese.

3. Nel caso dei soggetti di cui al precedente articolo 1, comma primo, lettera b), la misura del contributo è graduata come segue:

a) *per il primo anno:*

- 75 per cento per i primi 400 milioni di spese;

- 50 per cento per ulteriori 600 milioni di spese;

b) *per il secondo anno:*

- 50 per cento per i primi 400 milioni di spese;

- 30 per cento per ulteriori 600 milioni di spese.

4. Sul contributo per le spese di gestione del primo anno possono essere concesse anticipazioni sino al 40 per cento del contributo previsto.

5. La spesa per l'attuazione del presente articolo è valutata in



# Regione Autonoma della Sardegna

lire 4.000.000.000 per gli anni 1993 e 1994 ed in lire 1.000.000.000 per il 1995 (cap.10146-02), (art.1, L.R. 26/01/1993, n.7).

## ART. 20 QUATER

### *Contributi per studi di fattibilità*

1. Alle cooperative e società di cui agli artt.2, 5, 9 e 10 della presente legge sono concessi contributi, nel limite massimo del novanta per cento delle spese sostenute per lo studio di fattibilità comprensivo dell'analisi di mercato, nella seguente misura:

- 6 per cento per investimenti fino a 500 milioni;
- 2 per cento per la quota eccedente i 500 milioni e sino ad 1 miliardo;
- 1,5 per cento per la quota tra 1 miliardo e 2,5 miliardi;
- 1 per cento per la quota eccedente i 2,5 miliardi.

2. Il contributo di cui al comma precedente viene liquidato contestualmente al finanziamento, di cui è parte, ed erogato in unica soluzione sulla base della presentazione della fattura.

3. La spesa per l'attuazione del presente articolo è valutata in lire 4.000.000.000 per gli anni 1993 e 1994 ed in lire 1.000.000.000 per il 1995 (cap.03072-01), (art.4, L.R. 26/01/1993, n.7).

## TITOLO V

### FORMAZIONE CULTURALE E PROFESSIONALE

## ART. 21

### *Borse di studio*

1. Allo scopo di favorire la frequenza di corsi di formazione professionale di alto contenuto scientifico e tecnologico e di scuole o



## *Regione Autonoma della Sardegna*

corsi post-universitari istituiti in Italia o all'estero e finalizzati al conseguimento di titoli di perfezionamento e di specializzazione, la Regione bandisce annualmente, entro il mese di maggio di ogni anno, borse di studio in favore di giovani che non abbiano superato i 35 anni di età.

2. Ciascuna borsa comprende un assegno annuale pari a lire 15.000.000 nonchè la copertura delle spese di iscrizione e delle tasse di frequenza dei corsi o delle scuole. L'assegno è aumentato del 30 per cento nel caso di scuole o corsi da frequentare all'estero.

3. La relativa maggiore spesa è valutata in lire 2.500.000.000 annue (cap.03071), (art.6, L.R. 26/01/1993, n.7).

### ART. 22

#### *Programma degli interventi*

1. Il programma di attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 22 è approvato dalla Giunta regionale entro il mese di marzo di ogni anno su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio, di concerto con gli Assessori del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sentita la Commissione consiliare programmazione che dovrà esprimersi entro 30 giorni. Il programma dovrà individuare, tenuto conto delle professionalità emergenti nei settori della produzione, dei servizi e della pubblica amministrazione, le aree disciplinari in cui deve essere favorita



## *Regione Autonoma della Sardegna*

la specializzazione, nonché le scuole e gli istituti per la cui frequenza sono assegnate le borse di studio.

2. Con le stesse modalità verranno fissati i criteri relativi all'istruttoria delle domande, la supervisione e la verifica delle attività di studio e l'assistenza amministrativa dei borsisti.

3. Le borse sono bandite con provvedimento dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio. I bandi dovranno indicare le modalità di selezione dei candidati e i criteri oggettivi di valutazione, così come stabilito dagli ordinamenti delle scuole e dagli istituti individuati nel programma di cui al primo comma. In ogni caso, qualora le scuole o gli istituti non provvedano direttamente, le selezioni di merito sono affidate, con indicazione contenuta nel programma regionale e nel bando di concorso, ad istituti qualificati sul piano scientifico.

### ART. 23

#### *Modalità di corresponsione delle borse di studio*

1. Le borse di studio vengono corrisposte in ratei trimestrali anticipati. I beneficiari sono tenuti, ogni sei mesi, pena la decadenza dal beneficio, a produrre la documentazione attestante la regolare frequenza dei corsi ed il superamento delle prove o degli esami secondo il programma di studi prescritto da ogni scuola.

2. La fruizione delle borse è incompatibile con quella di altre borse di studio concesse dallo Stato, dalla Regione e da altri enti



# *Regione Autonoma della Sardegna*

pubblici, nonchè con l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa.

## TITOLO VI

### ART. 24

#### *Provvidenze a sostegno della diretta iniziativa dei lavoratori*

1. La Regione concede un contributo a fondo perduto a favore di giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni e donne iscritti alle liste ordinarie di collocamento, di lavoratori che fruiscono del trattamento straordinario della cassa integrazione guadagni, di emigrati di ritorno, che avviino nuove attività di impresa, ivi comprese quelle previste dall'articolo 2 della presente legge.

2. Il contributo è concesso per la durata massima di tre anni ed è di ammontare eguale a quello previsto dall'articolo 11 della legge 24 giugno 1974, n.268, integrato ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1983, n.31. aumentato limitatamente al primo anno, al doppio.

3. L'attuazione degli interventi di cui al presente articolo avverrà attraverso la definizione di un apposito programma approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, previo parere della Commissione consiliare della programmazione.

4. Il programma degli interventi oltre che dei principi e degli obiettivi generali di cui alla presente legge, dovrà tener conto:

a) della individuazione dei settori prioritari di intervento derivanti da



# *Regione Autonoma della Sardegna*

apposita indagine sul mercato del lavoro in Sardegna e delle nuove professionalità emergenti;

b) della stabilità e della potenzialità di sviluppo delle iniziative sulla base di una relazione tecnico-economica;

c) dei criteri di priorità a favore di disoccupati aventi specifica qualificazione; lavoratori in cassa integrazione guadagni, emigrati di ritorno e giovani che abbiano concluso il periodo di apprendistato o abbiano conseguito una qualifica nei corsi di formazione di cui ai piani regionali di formazione professionale.

5. L'erogazione è disposta ogni anno anticipatamente per il 50 per cento; la parte residua è erogata in seguito all'accertamento dell'effettivo esercizio dell'attività. In caso di mancato esercizio dell'attività l'imprenditore è escluso dal beneficio ed è tenuto a restituire l'anticipazione percepita.

## TITOLO VII

### DISPOSIZIONI PER L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE

#### ART. 25

##### *Presentazione delle domande*

1. Le domande, corredate dello studio di fattibilità economica e del progetto tecnico, qualora previsto, sono inoltrate dai destinatari della presente legge, nelle forme e nei modi definiti dall'Amministrazione regionale agli Assessorati regionali competenti che ne curano la trasmissione ai relativi uffici istruttori (art.7, L.R. 26/01/1993, n.7).



# Regione Autonoma della Sardegna

## ART. 25 BIS

### Assistenza tecnica

1. Al fine di garantire alle cooperative e società giovanili di cui all'articolo 1 della legge regionale n.28 del 1984 un'adeguata assistenza tecnica nella fase di avvio delle iniziative, l'Assessore Regionale della Programmazione può stipulare convenzioni con l'Università, Enti pubblici anche economici, organizzazioni cooperative ed imprenditoriali ed altri organismi pubblici e privati.

2. La convenzione definisce i servizi in cui si articola l'assistenza tecnica e stabilisce l'ammontare della spesa ammissibile e del contributo regionale che non può superare il 70 per cento della spesa ammissibile.

3. Alle cooperative e società giovanili è lasciata la facoltà di scelta fra i soggetti convenzionati di cui al primo comma (art.5, L.R. 26/01/1993, n.7).

## ART. 26

### Istruttoria tecnica

1. L'istruttoria tecnica delle pratiche, da svolgersi entro 60 giorni dalla data di ricevimento, è curata (art.8, L.R. 26/01/1993, n.7):

a) per il settore agricolo, forestale ed attività connesse ed assimilate,



# Regione Autonoma della Sardegna

dagli ispettori provinciali agrari e forestali;

b) per i settori dell'artigianato, del turismo, del commercio e dei servizi e per gli interventi di cui all'articolo 24, dagli istituti di credito convenzionati e con le modalità previste dalle leggi regionali di settore;

c) per il settore dell'acquacoltura aziendale ad alta produttività e specializzazione tecnica di cui all'art.2 dall'Assessorato alla Difesa dell'Ambiente (art.87, L.R. 04/06/1988, n.11).

2. Le decisioni relative alla concessione delle diverse provvidenze ai singoli richiedenti dovranno essere adottate in modo da assicurare la priorità alle iniziative che presentino maggiori prospettive di occupazione stabile e che realizzino il maggior numero di occupati in relazione agli investimenti previsti.

## ART. 27

### *Coordinamento e verifica*

1. L'attività di coordinamento, di verifica e di attuazione della presente legge è affidata all'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio che, d'intesa con l'Assessorato del lavoro, formazione professionale e sicurezza sociale, provvede:

- a compiere una costante funzione di monitoraggio sulle iniziative finanziate (art.85, L.R. 27/06/1986, n.44);

- a predisporre con scadenza semestrale una relazione sullo stato di attuazione della legge, evidenziando ogni eventuale difficoltà applicativa.

## ART. 28

### *Distribuzione territoriale degli interventi*

"1. La distribuzione territoriale degli interventi è effettuata a





# Regione Autonoma della Sardegna

livello provinciale ed è deliberata dalla Giunta Regionale, previo parere della Commissione consiliare della programmazione, su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

2. La ripartizione deve tener conto:

- a) per il cinquanta per cento del peso percentuale degli iscritti alle liste di collocamento di ciascuna provincia al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dello stanziamento sul totale degli iscritti nelle medesime liste, alla stessa data, nel territorio dell'Isola;
- b) per il cinquanta per cento del peso percentuale della popolazione residente al 31 dicembre 1981 in ciascuna provincia sul totale di quella residente, alla stessa data, nel territorio dell'Isola.

3. I criteri di cui sopra sia applicano anche per la ripartizione degli stanziamenti disposti negli anni 1984 e 1985" (art.85, L.R. 27/06/1986, n.44).

## TITOLO VIII

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### ART. 29

*Abrogazione della legge regionale 2 agosto 1978, n. 50*

1. La legge regionale 2 agosto 1978, n.50, è abrogata. La validità delle richieste già presentate ai sensi della citata legge n.50, è prorogata al 31 dicembre 1984; entro tale data i Comprensori e le Comunità



# *Regione Autonoma della Sardegna*

montane devono provvedere alla definizione degli atti istruttori in corso e all'impegno delle somme necessarie.

2. A far data dal 1° gennaio 1985, i fondi della contabilità speciale di cui all'articolo 22 delle legge regionale 2 agosto 1978, n.50, affluiscono ai capitoli della contabilità regionale secondo i criteri stabiliti dall'articolo 58 della legge regionale 5 maggio 1983, n.11.

## ART. 30

### *Cooperative ex lege 2 agosto 1978, n.50*

1. Le cooperative già costituite ai sensi della legge regionale 2 agosto 1978, n.50, sono ammesse ad usufruire dei contributi della presente legge anche nel caso in cui non rispondano ai requisiti di cui al secondo comma punto a), dell'articolo 1.

## ART. 30 BIS

### *Formazione professionale*

1. I soggetti di cui all'art.1 della presente legge possono presentare, contestualmente allo studio di fattibilità economica e alla richiesta di finanziamento delle iniziative, uno specifico progetto di formazione professionale finalizzato allo sviluppo delle capacità organizzative e amministrative dei soci con particolare riferimento alla pianificazione finanziaria, ai rapporti tra processo-prodotto/servizio-



# Regione Autonoma della Sardegna

organizzazione ed alle ricerche di mercato.

2. L'attività formativa di cui al precedente comma costituisce parte del piano di formazione professionale della Regione (art.10, L.R. 26/01/1993, n.7).

## ART. 30 TER

### *Scritture contabili*

1. Per poter accedere ai benefici della L.R.28 del 1984, le società semplici costituite ai sensi dell'art.1 della stessa legge, ancorché non tenute a redigere la loro contabilità secondo le norme dell'art.2214, primo e secondo comma del codice civile, debbono tenere scritture contabili impostate secondo uno schema tipo predisposto dall'Assessorato Regionale della Programmazione (art.11, L.R. 26/01/1993, n.7).

## ART. 31

### *Garanzia fidejussoria\**

1. Le operazioni di credito contemplate da leggi regionali, statali o comunitarie, sono assistite, dalla garanzia fidejussoria della Regione quando siano concluse con i beneficiari di cui al secondo comma, punti a), b) e b.1). dell'articolo 1 della presente legge (art.91, L.R. 27/06/1986, n.44).

<sup>8</sup> I mutui e i prestiti concessi dagli istituti di credito ai sensi della vigente legislazione in materia di credito agrario possono godere della garanzia fidejussoria regionale, a condizione che il beneficiario del credito non sia in condizioni di prestare, in tutto o in parte, idonea garanzia. Per la copertura dei rischi è istituito il "Fondo regionale di garanzia per l'agricoltura" (Cap.06221-1). La garanzia fidejussoria regionale, riguardo alla misura è totale e viene concessa con provvedimento amministrativo: in caso di insolvenza, l'istituto di credito è tenuto ad escutere, prioritariamente, il cedente principale. Potranno gravare sul Fondo le operazioni creditizie effettuate dai soggetti di natura agricola di cui alla presente legge (artt.1, 2, 3 e 4, L.R. 13/12/1985, n.44).



## *Regione Autonoma della Sardegna*

2. A tal fine è costituito presso istituti abilitati all'esercizio del credito il "Fondo di garanzia fidejussoria a favore delle cooperative e società giovanili" di cui alla presente legge.

3. Tale garanzia non potrà comunque superare il valore del 90 per cento della spesa ammissibile ed il loro ammontare non potrà superare di 30 volte la disponibilità del fondo".

### ART. 32

#### *Vincolo alla cessione dei beni*

1. I legali rappresentanti delle società giovanili assumono impegno, all'atto dell'accettazione delle provvidenze di cui alla presente legge, che le macchine, le attrezzature e i beni durevoli che dovessero costituire oggetto d'acquisto all'interno del piano di sviluppo aziendale ammesso a finanziamento non verranno ceduti a terzi per la durata di anni 5 e che, per l'ipotesi di cessazione dell'attività aziendale, verranno ceduti a titolo gratuito all'Amministrazione comunale.

### ART. 33

#### *Modalità dell'erogazione delle provvidenze*

1. La concessione e l'erogazione delle provvidenze di cui alla presente legge verranno effettuate secondo le modalità della legislazione regionale vigente per i singoli settori d'intervento.

2. In assenza di specifica normativa la concessione e l'erogazione avverrà con atto dell'Assessorato competente.